



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 55

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri

MODIFICA DELL'ARTICOLO 292 DEL CODICE PENALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 novembre 2019.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 292 DEL CODICE PENALE

Relazione:

Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica segnatamente al dettato normativo di cui all'art. 292 del codice penale che disciplina l'istituto del vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato.

Allo scopo si intende introdurre tra le disposizioni espressamente dedicate al reato di vilipendio anche le bandiere regionali.

Come tutti i simboli, anche la bandiera è uno degli elementi identificativi della personalità identitaria di un popolo e costituisce uno dei fattori dell'integrazione sociale che contribuisce ad alimentare quel legame dei cittadini con il territorio.

La bandiera, dunque, tiene insieme i valori e la storia di un popolo e per tali motivi con la modifica dell'articolo 292 del codice penale, si vuole tutelare il valore simbolico anche di tutte le bandiere delle regioni italiane con riguardo alle manifestazioni di denigrazione o di disprezzo dei simboli che rappresentano.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 292 DEL CODICE PENALE

Articolo 1

1. Al primo comma, dell'articolo 292 del Codice Penale, dopo le parole "*bandiera nazionale*" è aggiunta la parola "*, regionale*".

2. Al secondo comma, dell'articolo 292 del Codice Penale, dopo le parole "*la bandiera nazionale*" è aggiunta la parola "*, regionale*".

3. Il comma terzo, dell'articolo 292 del Codice Penale, è così sostituito:

"Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale e per bandiera regionale si intendono le bandiere ufficiali dello Stato e della Regione e ogni altra bandiera portante i colori nazionali e regionali."

INDICE

Articolo 1	3
------------------	---